

IN QUESTO NUMERO

1. Nuova modalità di comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle lettere d'intento per gli acquisti in sospensione d'imposta ai fini IVA .
2. Patronato Enapa: Ai Datori di Lavoro ed Operai Agricoli-Assistenza del Patronato per la prossima Domanda di Disoccupazione Agricola.
3. JOBS ACT: varato il decreto; come cambia il lavoro.
4. Garanzia Giovani: comunicato dell'Ente di formazione Dinamica.

1) Nuova modalità di comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle lettere d'intento per gli acquisti in sospensione d'imposta ai fini IVA .

Con la disposizione in commento si interviene sulle modalità e le procedure da seguire al fine di poter effettuare gli acquisti senza applicazione dell'IVA da parte degli esportatori abituali che rilasciano le dichiarazioni d'intento, di cui all'art. 1, c. 1, lett. c) del D.L. n. 746/1983 conv. in L. n. 17/1984. Al sistema previgente l'entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni (D.Lgs. n. 175/2014), che individuava nel cedente o prestatore il soggetto tenuto alla comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione d'intento ricevuta dall'esportatore anteriormente all'effettuazione dell'operazione, si sostituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2015, l'obbligo in capo allo stesso esportatore abituale di trasmettere la dichiarazione d'intento telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. Sarà, poi, sempre l'esportatore a curare la consegna al fornitore, o in Dogana, della dichiarazione di intento e della relativa ricevuta di presentazione presso l'Agenzia.

Al fornitore, per non incorrere nell'applicazione delle sanzioni, di cui all'art. 7, c. 4 bis, del D. Lgs. n. 471/97, spetterà verificare l'avvenuta trasmissione all'Agenzia della dichiarazione d'intento, prima di effettuare le relative cessioni o prestazioni non imponibili.

A tal fine, per tutti gli operatori, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è resa disponibile una funzione a libero accesso attraverso la quale, inserendo il codice fiscale del cedente/prestatore, del cessionario/committente nonché il numero di protocollo della ricevuta telematica, sarà possibile effettuare il predetto riscontro telematico. Inoltre, per i soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline sarà possibile verificare nel proprio cassetto fiscale l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento da parte del cessionario/committente, unitamente alla ricevuta telematica. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2014, prot. n. 159674/2014, è stato approvato il modello per la dichiarazione d'intento relativa all'acquisto o importazione di beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Come suddetto, le nuove regole trovano applicazione dal 1 gennaio 2015, tuttavia, il predetto provvedimento di attuazione del 12 dicembre 2014, in ossequio allo Statuto del contribuente, ha stabilito che fino all'11 febbraio 2015, gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d'intento al proprio cedente o prestatore secondo le modalità previgenti. In tal caso, il fornitore non dovrà verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate. Nondimeno, eventuali dichiarazioni d'intento inviate nel corso del 2014 o dopo il 1° gennaio 2015, laddove riferite ad operazioni effettuate successivamente all'11 febbraio 2015, dovranno

essere effettuate secondo le modalità indicate dalla nuova disciplina. Così, ad esempio, se la dichiarazione d'intento inviata al fornitore con la vecchia modalità è relativa anche ad operazioni da effettuare dal 12.02.2015, l'esportatore abituale è tenuto dalla stessa data all'invio del nuovo modello ed il fornitore dovrà verificare l'avvenuta presentazione dello stesso prima di effettuare le operazioni non imponibili
(E. Cricca)

2) Patronato Enapa: Ai Datori di Lavoro ed Operai Agricoli-Assistenza del Patronato per la prossima Domanda di Disoccupazione Agricola.

Si informano i datori di lavoro e gli operai agricoli che il nostro **Patronato Enapa** è a disposizione degli interessati per la prossima presentazione all'Inps delle domande di disoccupazione agricola (**scadenza al 31 Marzo p.v.**); pertanto i lavoratori, eventualmente anche per il tramite dell'azienda, potranno rivolgersi sia alla Sede del Patronato, via Degli Orti 44 Bologna, sia all'Ufficio di Villanova di Castenaso, Via Tosarelli, 155 presso la sede di Confagricoltura Bologna o ai nostri uffici zionali di Confagricoltura Bologna, per ricevere tutta l'assistenza necessaria per la predisposizione e presentazione della domanda nei tempi previsti.

Per comodità si riportano di seguito gli indirizzi dei nostri Uffici Zionali:

Bazzano -Via Calzolaria,22	tel.051830049
S.Giorgio di Piano- Via Libertà 95	tel.051893690
S.Giovanni in Persiceto-P.zza del Popolo 6	tel.051827371
Imola-Via Gronchi,124	tel.054223135
Sasso Marconi-Via Kennedy 5 c/o Consorzio Agrario	

Gli interessati dovranno presentarsi ai nostri uffici con la carta di identità valida ed il codice IBAN del conto corrente bancario o postale necessari per la domanda di disoccupazione.

(R. Donati)

3) JOBS ACT: varato il decreto; come cambia il lavoro.

Il Consiglio dei Ministri del 20 febbraio u.s. ha "licenziato" il Jobs Act. La misura più rilevante è relativa alla decretazione in ordine al c.d. "contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti", ciò in derivazione ed attuazione della legge (delega) del 10 dicembre 2014, n° 183.

Vediamo in sintesi il contenuto dello schema di decreto legislativo approvato in sede governativa.

A CHI SI APPLICA LA NUOVA NORMA

Le nuove regole si applicano ai lavoratori aventi qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (che sarà operativo dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) nonché nei casi di conversione, successiva all'entrata in vigore del decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

Opportunamente la norma prevede che, qualora il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all'entrata in vigore del nuovo decreto, integri il requisito occupazionale previsto dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori (5 dipendenti per le aziende agricole, 15 per le altre), il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data, è disciplinato dalle disposizioni del decreto Poletti.

LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO E GIUSTA CAUSA

Questa norma rappresenta il cuore del contratto c.d. a tutele crescenti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, quando è accertato (ovviamente in sede giurisdizionale) che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a due mensilità (prendendo a riferimento l'importo dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto) per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità.

Quando viceversa in caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa sia dimostrata in sede giudiziale l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative (c.d. aliunde perceptum) nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro; la norma prevede un tetto indennitario massimo: in ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, in tal caso non vi sarà comunque applicazione di sanzioni per omissione contributiva.

Per i licenziamenti discriminatori e nulli poiché intimati in forma orale (art. 2 decreto) è confermata la reintegrazione nel posto di lavoro così come previsto per la generalità dei lavoratori. In sintesi, quindi, per i licenziamenti disciplinari la reintegrazione è confermata quando, nel caso dedotto, sia accertata "l'insussistenza del fatto materiale contestato".

Negli altri casi in cui si accerti che non ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, ovvero i cosiddetti "licenziamenti ingiustificati", viene introdotta una tutela risarcitoria certa, commisurata all'anzianità di servizio e, quindi, di fatto sottratta alla discrezionalità del giudice. Ai licenziamenti disciplinati dal decreto non si applicano le disposizioni processuali previste dalla Riforma Fornero (art. 1, commi 48 – 68, legge n° 92/2012). L'art. 6 del decreto Poletti prevede una nuova procedura conciliativa.

In caso di licenziamento dei lavoratori sottoposti alla nuova normativa, al fine di evitare il giudizio e sempre salva la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (sessanta giorni), in una delle sedi "protette" di cui all'articolo 2113, comma 4, del codice civile, e all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (c.d. legge Biagi), ovvero DTL, sede sindacale, organismi pubblici certificatori, un importo che non costituisce reddito imponibile e non è assoggettata a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare.

L'accettazione dell'assegno, nella sede protetta, da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario.

LICENZIAMENTI COLLETTIVI

Per i licenziamenti collettivi la nuova norma prevede (art. 10) che, in caso di violazione delle procedure (art. 4, comma 12, legge 223/1991) o dei criteri di scelta (art. 5, comma 1), si applica il regime dell'indennizzo monetario che vale per i licenziamenti (da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità).

In caso di licenziamento collettivo intimato senza l'osservanza della forma scritta la sanzione resta quella della reintegrazione, così come previsto per i licenziamenti individuali.

PICCOLE IMPRESE

Per le piccole imprese (art. 9, comma 1) la reintegra è prevista per i casi di licenziamenti nulli e discriminatori e intimati in forma orale. Negli altri casi di licenziamenti ingiustificati è prevista un'indennità crescente di una mensilità per anno di servizio con un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità.

SINDACATI E PARTITI POLITICI

La nuova disciplina si applica (art. 9, comma 2) anche alle organizzazioni di tendenza (sindacati ed partiti politici).

(M. Mazzanti)

4) Garanzia Giovani: comunicato dell'Ente di formazione Dinamica.

Di seguito si riporta un breve comunicato dell'Ente di formazione Dinamica sulle possibilità per le imprese di attivare tirocini con il programma europeo Garanzia Giovani che intende favorire l'occupazione di giovani dai 18 ai 24 anni che non studiano e non lavorano.



Tirocini e Bonus di Garanzia Giovani: opportunità per le imprese

Che cos'è Garanzia Giovani?

Garanzia Giovani è il programma dell'Unione Europea che intende assicurare ai ragazzi e alle ragazze tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano opportunità per acquisire nuove competenze e per entrare nel mercato del lavoro.

Le opportunità per le imprese in Regione Emilia Romagna

Garanzia Giovani prevede l'attivazione di diverse misure quali tirocini (per i giovani 18-24 anni) e bonus occupazionali.

- I **tirocini in azienda** sono della durata massima di 6 mesi (12 per disabili o svantaggiati), con indennità di frequenza minima di 450 euro mensili, finanziata per il 70% dalla Regione (tramite l'INPS) e per il 30% dalle imprese ospitanti. Al termine del tirocinio, è prevista la certificazione delle competenze acquisite da parte nostra o di altro ente abilitato.
- I **bonus occupazionali** scattano in caso di assunzione al termine del tirocinio, l'impresa ha diritto a un incentivo da 1.500 a 6.000 euro, la cui erogazione è gestita dall'INPS.

Si tratta di un'importante occasione per le imprese che, beneficiando di agevolazioni ad hoc, possono investire su giovani motivati e rinnovare così il proprio capitale umano.

In sintesi, se aderirà al programma ospitando presso la Sua impresa un ragazzo o una ragazza per un tirocinio formativo "Garanzia Giovani" la Regione Emilia Romagna contribuirà con € 300 all'indennità mensile del tirocinante pari a euro € 450. Il costo a suo carico sarà quindi di € 150 mensili.

Se è interessato a cogliere le possibilità fornite dai tirocini formativi finanziati da "Garanzia per i giovani" e a individuare risorse umane da inserire in azienda la invitiamo a contattare DINAMICA

ai seguenti recapiti:



Bologna Via Bigari, 3 40128 Bologna (BO)

Tel. 051/6313815 - Fax 051/6313858

e-mail: c.bellaera@dinamica-fp.it

Per ulteriori informazioni

<http://www.garanziagiovani.gov.it>

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2
Filiale di Bologna

Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore responsabile: Massimo Mazzanti
Redazione: Maria Stefania Devescovi
Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori
via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00



Associato all'Unione
Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna